

## COMMISSIONI RIUNITE

## AFFARI COSTITUZIONALI E INTERNI (I)

## LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)

## 1.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XI COMMISSIONE  
VINCENZO MANCINI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sostituzioni:</b>		De Carolis Stelio .....	26, 27
Mancini Vincenzo, <i>Presidente</i> .....	3	Franchi Franco .....	26
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione):		Sapienza Orazio, <i>Relatore per la XI Commissione</i> .....	5, 7, 8, 12, 14
Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (2346) .....	3	Spini Valdo, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> ....	7, 8, 12, 14, 21, 22, 23, 24, 26, 27
Mancini Vincenzo, <i>Presidente</i> .....	3, 5, 7, 8, 12, 14, 21, 22, 23, 24, 26, 27	Strumendo-Lucio .....	7, 14, 21, 22
Borruso Andrea .....	14, 21	<b>Votazione segreta:</b>	
Cardetti Giorgio, <i>Relatore per la I Commissione</i> .....	8, 22, 26, 27	Mancini Vincenzo, <i>Presidente</i> .....	27

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 11.**

**Sostituzioni.**

**PRESIDENTE.** Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, gli onorevoli Scotti e Vazzoler sono rispettivamente sostituiti dagli onorevoli Corsi e Spini.

**Discussione del disegno di legge: Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (2346).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

Ricordo che il 29 luglio 1988 il disegno di legge n. 2346, nel testo elaborato dalle Commissioni riunite, è stato trasferito in sede legislativa. Comunico che su tale testo la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, mentre la Commissione ambiente, cui il provvedimento è stato assegnato in sede consultiva ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del regolamento, ha espresso il seguente parere:

« La VIII Commissione, premesso che:

il disegno di legge n. 2346: "Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" contiene disposizioni al capo I, articoli 1-8, che interferiscono con la proposta di legge Botta ed altri n. 1266, per la quale

è stato richiesto il passaggio in sede legislativa, su un testo unificato già approvato in Comitato ristretto con accordo di tutti i gruppi parlamentari, e che riguarda il programma quinquennale per gli alloggi di servizio e la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole e infrastrutture delle forze della polizia di Stato;

al capo II della proposta di legge Botta n. 1266 si prevede la costruzione di sedi di servizio e infrastrutture per la polizia di Stato, e il disegno di legge governativo nel suo capo I contiene misure d'intervento per il potenziamento tecnologico e per la realizzazione di immobili relativi a tutte le forze di polizia (Arma dei carabinieri, pubblica sicurezza, Guardia di finanza, Corpo di guardia forestale, agenti di custodia);

il disegno di legge del Governo è rivolto particolarmente al rifinanziamento parziale della legge 18 marzo 1982, n. 90, ai fini del potenziamento tecnologico (punti *radar*, telecamere, settore delle telecomunicazioni in genere), e che per questi figura uno stanziamento di 30 miliardi annui per 3 anni, mentre nella proposta di legge Botta ed altri n. 1266 si prevede per il periodo 1988-1992 un impegno di spesa di 450 miliardi di lire per alloggi di servizio e di 650 miliardi di lire per nuove sedi di servizio, scuole ed infrastrutture;

premessa l'opportunità di uniformare nelle parti interferenti i due testi all'esame, procedendo ad adeguare il disegno di legge n. 2346 alla formulazione del Comitato ristretto della VIII Commissione sulla proposta di legge n. 1266, ovvero a definire un testo coordinato. A tale

riguardo si sottolinea la necessità dell'inclusione nel testo delle seguenti disposizioni:

1) il ministro dell'interno, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, presenti annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del programma edilizio dello Stato comunque destinato ad opere, infrastrutture, a mezzi tecnici e logistici, ad attrezzature di sicurezza, a sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

2) le opere di cui alla presente legge siano realizzate nel rispetto delle disposizioni di cui alle leggi 8 agosto 1985, n. 431, 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, nonché di ogni altra disposizione di legge a tutela del territorio e del patrimonio storico e archeologico;

3) sia soppresso l'articolo 6, che introduce, in deroga alla legge n. 47 del 1985 sul condono edilizio, la possibilità di sanatoria dei poligoni di tiro realizzati in contrasto con le vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie;

esprime parere favorevole

alle disposizioni del capo II, a condizione che:

all'articolo 26, il comma 2 sia così sostituito:

"2. Il programma prevede una riserva del 10 per cento delle disponibilità per imprevisti ed aumenti di costo. Le quote non utilizzate sono impegnate per completamenti e integrazioni del programma stesso";

all'articolo 27, i commi 1, 2 e 3 siano così riformulati:

"1. Ai fini della predisposizione del programma di cui all'articolo 24 la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi provvede, tra l'altro, all'indicazione dei luoghi ove do-

vranno essere ubicate le opere ed alla precisazione dei requisiti di funzionalità e di sicurezza ritenuti necessari. Provvede altresì all'indicazione delle aree, sentiti i comuni interessati, che sono tenuti ad esprimersi entro venti giorni dalla richiesta.

2. Per motivi di riservatezza, la progettazione e la realizzazione degli interventi, di cui al comma 1, che richiedono l'apprestamento delle opere di sicurezza sono affidate, unitariamente, in concessione dal Ministero dei lavori pubblici, su indicazione della direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, in deroga alle norme vigenti.

3. Per gli interventi diversi da quelli di cui al comma 1, la progettazione è predisposta dal Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, ed all'affidamento dei lavori provvede il provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio. La progettazione degli interventi di cui al precedente comma 2 deve adottare gli stessi criteri funzionali e tecnici previsti nella progettazione degli interventi di cui al comma 1. Per l'affidamento e la gestione dei lavori i provveditorati alle opere pubbliche possono ricorrere ad una concessione di servizi. In questo caso, il concessionario applica le vigenti norme in materia di appalti di lavori pubblici. I comitati tecnico-amministrativi sono, ai fini della presente legge, integrati da due dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco designati dal ministro dell'interno";

all'articolo 26, il comma 1 sia sostituito dai seguenti:

"1. Gli interventi previsti dal presente capo, possono essere realizzati:

a) utilizzando aree ed immobili disponibili dello Stato o degli enti locali;

b) in aree comprese in piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, da acquisire a termini di legge;

c) in altre aree di proprietà dei privati, da acquisire mediante trattativa diretta, con il parere di congruità fornito dagli uffici tecnici erariali;

d) acquistando ai sensi dell'articolo 5 immobili già realizzati, previo parere fornito per la stima dagli uffici tecnici erariali.

2. È fatto salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e della legge 11 febbraio 1987, n. 80”;

all'articolo 29, siano aggiunti i seguenti commi:

“3. Gli organi i quali, in virtù delle vigenti disposizioni statali, regionali o comunali, sono competenti ad emettere pareri, autorizzazioni e nulla osta in ordine ai progetti relativi agli interventi ed alle opere di cui alla presente legge, sono tenuti a pronunciarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il parere, la concessione edilizia, l'autorizzazione, o il nulla osta si intendono resi in senso positivo.

4. Ai fini di cui al comma precedente, la richiesta di chiarimenti non ha effetto interruttivo” ».

Gli onorevoli relatori hanno facoltà di svolgere la relazione.

**ORAZIO SAPIENZA, Relatore per la XI Commissione.** Anche a nome dell'onorevole Cardetti, relatore per la I Commissione, dichiaro di rimettermi alla relazione svolta in sede referente.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo elaborato in sede referente dalle Commissioni riunite.

Poiché agli articoli 1 e 2 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## CAPO I

### MISURE DI POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA

#### ART. 1.

*(Piano di potenziamento  
e ammodernamento delle Forze di polizia  
per il quinquennio 1988-1992).*

1. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare un piano di interventi straordinari per il quinquennio 1988-1992, con particolare riguardo alle regioni Campania, Calabria e Sicilia, per la realizzazione di opere e di infrastrutture, anche con l'acquisto di immobili, nonché per la realizzazione di mezzi tecnici e logistici, comprese le attrezzature di sicurezza, allo scopo di potenziare ed ammodernare le strutture e le dotazioni della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Il piano per gli interventi straordinari di cui al comma 1, recante l'indicazione delle opere, delle infrastrutture, dei mezzi tecnici e logistici e delle altre misure necessarie, è formulato secondo una coordinata e comune pianificazione finanziaria tra l'amministrazione della pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo degli agenti di custodia ed il Corpo forestale dello Stato ed è determinato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. Per l'avvio del piano di cui al comma 1 è autorizzata per il triennio 1988-1990 la spesa complessiva di lire 90 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, in ragione di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1988 al 1990. Ulteriori autorizzazioni di spesa per la completa realizzazione del piano sono disposte con successivo provvedimento legislativo.

4. I fondi necessari per gli eventuali acquisti di immobili possono essere trasferiti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle finanze, dall'apposito capitolo di cui al comma 3, al capitolo 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, cui compete provvedere agli acquisti stessi.

5. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono essere altresì trasferiti dal predetto apposito capitolo di cui al comma 3 eventuali fondi ai capitoli 1084, 2615, 2632, 2635 e 2754 dello stato di previsione del Ministero dell'interno nel limite massimo di otto miliardi di lire per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

*(È approvato).*

#### ART. 2.

*(Acquisizione di aree e di immobili).*

1. Per le realizzazioni immobiliari indicate nel programma di cui all'articolo 1, possono essere utilizzate anche aree od immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà dei comuni interessati o dei privati, acquisiti anche mediante permuta.

2. Gli atti di trasferimento di immobili alla cui acquisizione si provvederà a trattativa privata non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

3. L'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente capo equivale

a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 3.

*(Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva dei piani).*

1. Gli schemi del piano di cui all'articolo 1 sono sottoposti al parere del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 19 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. In relazione all'esame degli schemi del piano il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica può decidere di chiedere specifici pareri alle organizzazioni sindacali della polizia di Stato ed ai COCER delle altre forze di polizia, oltre che ad estranei all'amministrazione dello Stato che abbiano particolare competenza tecnica.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

#### ART. 3.

*(Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva dei piani).*

1. Presso il Ministero dell'interno è istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sugli schemi del piano di cui all'articolo 1, sul loro coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione dei piani, su ciascuna fornitura o progetto.

2. La commissione, presieduta dal Ministro dell'interno è composta:

a) dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza;

b) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

d) dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena;

e) dal direttore generale per l'economia montana e per le foreste;

f) da un consigliere di Stato;

g) da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno;

h) da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;

i) dal direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. La commissione può decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica.

4. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Ministro dell'interno.

5. Le spese per il funzionamento della commissione gravano sui fondi di cui all'articolo 1.

3. 1.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Riterrei opportuno un ripensamento sulla decisione di abolire la Commissione tecnica presieduta dal ministro dell'interno e composta da: il capo della polizia (il direttore generale della pubblica sicurezza); il comandante generale dell'Arma dei carabinieri; il comandante generale del Corpo della guardia di finanza; il direttore generale degli Istituti di prevenzione e pena; il direttore generale per l'economia montana e per le foreste; un consigliere di Stato; un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno; un funzionario della Ragioneria generale dello Stato; il direttore dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Tale commissione, infatti, rivestirebbe un ruolo importante per la pianificazione degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge in discussione, sovrintendendo a quell'ammodernamento tecnologico assai rilevante per il potenziamento e per l'ammodernamento delle forze di polizia.

Vorrei ricordare, inoltre, che commissioni di questo genere erano previste già nelle varie leggi di ammodernamento e di potenziamento succedutesi dagli anni settanta in poi.

L'istituzione della suddetta commissione non comporterebbe una sovrapposizione di competenze con il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, perché quest'ultimo potrebbe essere sempre chiamato ad esprimersi e ad esercitare, in ogni caso, funzioni consultive di alta amministrazione.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 3, devo dire che ci troviamo di fronte ad una situazione assai complessa per l'esistenza di organismi sindacali come quello della polizia di Stato e dei COCER per le forze armate e i carabinieri. Tali organismi sindacali, che attualmente non sono soggetti di diritto a rilevanza esterna, verrebbero messi alla stessa stregua degli altri sindacati.

Vista l'inaccettabilità dell'attuale formulazione legislativa, riterrei opportuno riprendere in considerazione il testo precedentemente elaborato.

ORAZIO SAPIENZA, *Relatore per la XI Commissione*. Esprimo parere favorevole all'emendamento presentato dal Governo.

LUCIO STRUMENDO. Vorrei ricordare ai colleghi che abbiamo già affrontato la discussione sul merito dell'articolo 3 in sede referente; riterrei, pertanto, opportuno, anche per salvaguardare l'organicità e la razionalità di organismi così importanti, riconfermare le scelte fatte in quel contesto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 3. 1, accettato dal relatore.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 4.

*(Disposizioni in deroga).*

1. Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 1 il Ministro dell'interno è autorizzato ad avvalersi di enti e di imprese, eventualmente in deroga al disposto degli articoli 107 e 113 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come modificato dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, che abbiano particolare competenza e idonei mezzi tecnici.

2. Per i progetti, i contratti e le convenzioni relativi ad acquisti di immobili, ad esecuzione di lavori, a provviste e forniture, inerenti all'attuazione dei piani medesimi, si deroga all'obbligo dei preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti, nonché ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera g), della legge 30 marzo 1981, n. 113, alle procedure stabilite dalla legge stessa ed a quelle di cui all'accordo sugli appalti di pubbliche forniture concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del GATT (accordo generale sulle tariffe e il commercio).

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 5.

*(Stipulazione dei contratti e delle convenzioni).*

1. I contratti e le convenzioni relativi ad esecuzione di lavori, a provviste e a forniture inerenti all'attuazione del piano di cui all'articolo 1, esclusi quelli relativi ad acquisto di immobili, sono stipulati dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo

delegato, per l'amministrazione della pubblica sicurezza; dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato, per quelli dell'Arma stessa; dal comandante generale della Guardia di finanza o da un suo delegato, per quelli di detto Corpo; dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, o da un suo delegato, per quelli riguardanti il Corpo degli agenti di custodia e dal direttore generale per l'economia montana e per le foreste per quelli riguardanti il Corpo forestale dello Stato.

2. Detti contratti e convenzioni sono approvati con decreto del Ministro dell'interno.

Il Governo ha prestato il seguente emendamento:

*All'articolo 5, al comma 1, dopo le parole: del direttore generale per l'economia montana e per le foreste, aggiungere le seguenti: o da un suo delegato.*

5. 1.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Con l'emendamento 5. 1 s'intende allargare il novero dei soggetti facoltizzati alla stipulazione dei contratti e delle convenzioni anche ad un eventuale delegato del direttore generale per l'economia e per le foreste.

ORAZIO SAPIENZA, *Relatore per la XI Commissione*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento del Governo.

GIORGIO CARDETTI, *Relatore per la I Commissione*. Esprimo anch'io parere favorevole sull'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 5. 1, accettato dai relatori.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 5, con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Poiché ai successivi articoli 6, 7, 8, 9, con l'allegata tabella A, e 10 non sono stati presentati emendamenti porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura:

## ART. 6.

*(Poligoni di tiro).*

1. Le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1967, n. 765, e alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificata dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non si applicano per la costruzione di poligoni di tiro previsti dai piani di cui all'articolo 1, purché i poligoni stessi siano costruiti nell'ambito di edifici adibiti a caserme appartenenti al demanio militare o civile o, comunque, in uso all'amministrazione della pubblica sicurezza, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia o al Corpo forestale dello Stato indicati nell'articolo 1.

2. L'agibilità delle opere di cui al comma 1 deve essere dichiarata dall'ispettorato del genio militare, secondo la regolamentazione vigente.

*(È approvato).*

## ART. 7.

*(Relazione al Parlamento del Ministro dell'interno).*

1. Il Ministro dell'interno riferisce alle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 marzo di ciascun anno sullo sviluppo attuativo del piano di cui all'articolo 1.

*(È approvato).*

## ART. 8.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. All'onere di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 derivante dall'attuazione del capo I della presente legge si provvede mediante ridu-

zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento « Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

## CAPO II

AUMENTO DELL'ORGANICO E PROGRAMMA DI COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLE SEDI DI SERVIZIO E DELLE INFRASTRUTTURE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

## ART. 9.

*(Aumento dell'organico).*

1. In attesa che siano determinate per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le dotazioni organiche di ciascuna qualifica funzionale ed i profili professionali, gli organici delle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1° luglio 1988, sono aumentati complessivamente di 4.000 unità indicate nell'allegata tabella A e ripartite negli anni 1988, 1989, 1990, 1991, 1992.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, viene stabilito anno per anno nel limite di 300 unità per il 1988, 1000 unità per il 1989, 700 unità per il 1990, 1000 unità per il 1991 e 1000 unità per il 1992, il contingente dell'aumento di organico per le assunzioni da effettuare nelle qualifiche iniziali di ciascuna carriera.

3. Per le inderogabili esigenze connesse con i servizi antincendi negli aeroporti affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificata dalla legge 7 dicembre 1984, n. 818, cui si provvede nell'immediato per le sedi di Bari, Cagliari e Olbia con il personale assunto ai sensi del comma 1, sono altresì portate in aumento, a decorrere dal 1992, 460 unità nel ruolo della carriera dei vigili del fuoco.

(È approvato).

## TABELLA A

AUMENTO DI ORGANICO  
DEI RUOLI DEL CORPO NAZIONALE  
DEI VIGILI DEL FUOCO  
PER IL QUINQUENNIO 1988-1992

- 1) *Carriera direttiva.*  
Ruolo tecnico n. 100.  
Ruolo del servizio sanitario n. 6.
- 2) *Carriera di concetto.*  
Ruolo tecnico n. 141.
- 3) *Carriera dei capi reparto — Capi squadra n. 973.*
- 4) *Carriera dei vigili del fuoco n. 1.190.*
- 5) *Carriere dei servizi di supporto amministrativo e contabile.*  
Carriera di concetto amministrativa n. 115.  
Carriera di concetto di ragioneria n. 134.  
Carriera esecutiva:  
    ruolo archivio n. 144  
    ruolo uffici copia n. 197.
- 6) *Carriere dei servizi di supporto tecnico.*  
Livello II           n. 259.  
Livello III          n. 72.  
Livello IV          n. 585.  
Livello V           n. 25.  
Livello VI          n. 52.  
Livello VII         n. 7.

(È approvata).

## ART. 10.

(Sostituzione dell'articolo 10  
della legge 23 dicembre 1980, n. 930).

1. L'articolo 10 della legge 23 dicembre 1980, n. 930 è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — 1. Per sopperire alle esigenze degli organi centrali o periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti appositi ruoli di supporto tecnico e di supporto amministrativo ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 11.

(Modifiche ai requisiti richiesti  
per l'accesso alla carriera  
dei vigili del fuoco).

1. Per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco il limite di età, comprensivo di tutte le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni, è fissato in anni trenta.

2. Il numero 5) del primo comma dell'articolo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituito dal seguente:

« 5) incondizionata idoneità psicofisica: per accertarla i candidati che hanno superato la prova scritta vengono sottoposti al giudizio di una commissione medica presieduta dal direttore del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e composta da quattro medici, nominati dal ministro dell'interno ».

3. Nei confronti dei candidati ai concorsi a posti della carriera direttiva e di concetto del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'incondizionata idoneità psicofisica all'impiego verrà accertata da parte della commissione medica contemplata nel comma 2, nei soli confronti di coloro che abbiano superato le prove scritte.

4. Qualora il numero dei candidati nei confronti dei quali occorra procedere

all'accertamento dell'incondizionata idoneità fisica risulti particolarmente elevato, l'amministrazione, al fine di accelerare le operazioni, potrà demandare in tutto o in parte l'accertamento stesso ad idonee strutture sanitarie pubbliche.

5. All'accertamento della idoneità psichica si potrà procedere anche mediante l'ausilio di *test* psicodiagnostici.

6. Per consentire il più rapido espletamento delle prove di esame dei concorsi a posti di vigile del fuoco possono essere istituite sottocommissioni esaminatrici delle quali sono chiamati a far parte docenti di educazione fisica ovvero diplomati presso l'Istituto superiore di educazione fisica per ovviare alla carenza di organico del ruolo del servizio ginnico-sportivo.

7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 si applicano anche ai concorsi eventualmente banditi alla data di entrata in vigore della presente legge purché non risultino già espletate le prove scritte in esame.

8. Il numero 6) del primo comma dell'articolo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituito dal seguente:

« 6) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado ».

9. Nel comma 5 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono soppresse le parole « all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1950, n. 913 ».

10. Possono accedere al servizio ausiliario di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i giovani che abbiano conseguito una qualifica di mestiere attinente ai servizi istituzionali del Corpo, o che siano in possesso di un titolo di studio di istruzione universitaria o secondaria in discipline tecnico-scientifiche ovvero di una attestazione di frequenza dei corsi preordinati al conseguimento delle qualifiche e dei titoli predetti.

11. Nei concorsi per assunzioni nei ruoli tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si applicano le disposi-

zioni di cui agli articoli 19 e 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

12. Il numero 1) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, è sostituito dal seguente:

« 1) diploma di laurea in ingegneria o in architettura conseguito in una università italiana ».

13. Il Ministero dell'interno può, in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare i vigili volontari ausiliari dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco con provvedimento motivato.

14. I vigili volontari ausiliari esonerati dal servizio vengono posti a disposizione dei distretti militari competenti, per il completamento della ferma di leva.

15. Per le assunzioni nelle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione dei ruoli di supporto tecnico e amministrativo-contabile, non si applicano le riserve di posti previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

I relatori hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Sopprimere il comma 10.*

11. 1.

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

12-bis. Nel primo concorso pubblico per il conferimento di posti nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il 20 per cento dei posti è riservato al personale degli altri ruoli del Corpo in possesso del diploma di laurea in architettura. I posti riservati eventualmente non attribuiti per mancanza di vincitori, sono conferiti ai candidati esterni risultati idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito.

11. 2.

**ORAZIO SAPIENZA**, *Relatore per la XI Commissione*. Desidero sottolineare che con questa norma è stata introdotta una limitazione dei soggetti che possono accedere al Corpo nazionale dei vigili del fuoco attraverso il servizio di leva. Tale limitazione rischia di creare una situazione molto difficile nel reclutamento del personale. Riterrei, pertanto, opportuno mantenere la normativa vigente poiché consente una selezione più ampia e una partecipazione maggiore dei cittadini che possono così accedere al Corpo specializzandosi all'interno dello stesso.

**VALDO SPINI**, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rimette alla Commissione. Intendo, però, specificare che, nel caso in questione, ci troviamo di fronte a laureati in architettura che vengono inquadrati nel ruolo dei geometri.

**PRESIDENTE**. Pongo in votazione l'emendamento 11. 1 dei relatori.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 11. 2 dei relatori.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11, con le modifiche testé apportate.  
(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 12 e 13 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 12.

*(Accertamento della permanenza del requisito dell'idoneità fisica).*

1. L'accertamento del possesso del requisito dell'incondizionata idoneità fisica è presupposto per la riassunzione del servizio nei confronti del personale dei ruoli tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, per qualsiasi motivo, sia rimasto assente per periodi superiori a tre mesi continuativi.

2. L'idoneità fisica per il mutamento di mansioni del personale divenuto inabile ai servizi d'istituto, oltre che dalle commissioni mediche ospedaliere presso gli ospedali militari, può essere accertata da un'apposita commissione medica presieduta dal dirigente del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e composta da almeno due medici.

3. L'assenza ingiustificata alla visita medica, tendente all'accertamento del requisito dell'incondizionata idoneità fisica per la riassunzione del servizio, ovvero della permanente inabilità fisica al servizio, comporta la decadenza dall'impiego.

4. Nel senso che precede è interpretata, nei confronti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la lettera c) dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

*(È approvato).*

#### ART. 13.

*(Titoli per l'esercizio delle attività di volo).*

1. Il Ministro dell'interno rilascia i titoli per l'esercizio delle attività di volo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. I requisiti per l'ammissione ai corsi teorico-pratici, per lo svolgimento dei stessi, per gli esami, il rilascio, il rinnovo, nonché le cause di revoca e di sospensione dei titoli, sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto ministeriale da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

3. I titoli di cui al comma 1 sono:

- a) brevetto di pilota di elicottero;
- b) brevetto di specialista di elicottero.

4. Con decreto del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi sono inoltre stabilire le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami, i re-

quisiti per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobili e per le qualificazioni professionali nonché le conseguenti annotazioni sui titoli.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

(Procedure concorsuali).

1. Per l'accesso alle diverse carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono banditi concorsi pubblici per il conseguimento della idoneità all'assunzione che darà titolo alle nomine secondo l'ordine della graduatoria.

2. I concorsi sono banditi per i posti che si prevede si renderanno disponibili nel triennio successivo alla data del bando.

3. Le graduatorie per l'accesso alle diverse carriere rimangono valide per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno di approvazione delle stesse.

4. Per ciascuno dei tre anni sono conferiti ai candidati idonei, che tuttora conservino i requisiti fisici, anche i posti residui effettivamente disponibili alla data del decreto di nomina.

5. Entro il 31 dicembre del secondo anno di validità delle graduatorie, ovvero anticipatamente in caso di esaurimento delle stesse, possono essere banditi i concorsi pubblici per la copertura dei posti che si renderanno disponibili nel triennio successivo.

6. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano, in quanto compatibili, anche ai concorsi pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già espletati, ovvero già banditi per tutti i ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7. Qualora le esigenze di servizio lo richiedano, l'amministrazione, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, può conferire, in qualsiasi momento, al verifi-

carsi della vacanza, i posti disponibili agli idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

8. Le nomine hanno decorrenza giuridica dalla data del relativo decreto ed economica dalla data di effettiva assunzione del servizio.

9. I posti che si rendono vacanti nei profili di qualifiche funzionali ai quali si accede esclusivamente da profili di qualifiche inferiori sono conferiti per risultare nei profili inferiori anche in pendenza dell'espletamento delle procedure di copertura del posto nel profilo della qualifica superiore.

10. Per esigenze di servizio delle sedi di assegnazione l'amministrazione può stabilire che il personale assunto non può essere trasferito prima di avervi prestato effettivo servizio per almeno cinque anni.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono stabilite le modalità di espletamento dei concorsi di assunzione nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i requisiti speciali richiesti per la partecipazione nonché le materie oggetto delle prove di esame.

I relatori hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 14, aggiungere, in fine, il seguente comma:

11-bis. Per improrogabili esigenze di copertura delle vacanze dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la prova scritta d'esame del concorso a 527 posti di vigile del fuoco bandito con decreto ministeriale 4 dicembre 1987, n. 8806, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1988 — serie speciale n. 34 — consisterà in una serie di test a risposta predeterminata concernenti esclusivamente il mestiere per il quale il candidato concorre, da risolvere in un tempo che sarà stabilito dalla commissione esaminatrice. La prova scritta di esame potrà essere espletata anche in diversi giorni per singole qualifiche di mestiere.

Per la predisposizione e la correzione delle prove di esame si potrà far ricorso a procedure automatizzate.

14. 1.

**ORAZIO SAPIENZA**, *Relatore per la XI Commissione*. Nel comma aggiuntivo di cui all'emendamento in questione è prevista una specifica norma al fine di accelerare le procedure concorsuali relative alla prova scritta d'esame del concorso a 527 posti di vigile del fuoco.

Ritengo che su questa proposta di modifica la Commissione debba esprimersi favorevolmente, in quanto sostituire la prova scritta con una serie di test consentirà di ridurre notevolmente i tempi per l'espletamento del concorso stesso, con conseguente vantaggio del Corpo dei vigili del fuoco.

**VALDO SPINI**, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si dichiara favorevole all'emendamento proposto dai relatori, in considerazione del fatto che sono state presentate circa 38 mila domande. La correzione di una prova scritta richiederebbe un periodo di tempo eccessivamente lungo e per il Corpo dei vigili del fuoco risulterebbe ancor più pesante far fronte all'attuale carenza di unità operative derivante dall'elevato numero dei pensionamenti.

**LUCIO STRUMENDO**. Signor presidente, mi chiedo se sia opportuno e conforme ad un corretto modo di legiferare inserire, in un testo di legge di questa importanza, una norma che, a mio avviso, attiene, soprattutto, a questioni amministrative e regolamentari.

Al fine di risolvere i problemi di urgenza prospettati dal rappresentante del Governo, ritengo che una norma di gestione non debba essere inserita all'interno di una legge di riforma, bensì tra le norme finali e transitorie.

**ANDREA BORRUSO**. Poiché la situazione di cui si fa carico l'emendamento non riguarda certo questo singolo caso, segnalo l'opportunità di definire una norma di carattere generale.

**PRESIDENTE**. Dichiaro di concordare con le osservazioni dell'onorevole Strumendo, e sono pertanto favorevole a che la norma, in sede di coordinamento, sia eventualmente collocata tra le disposizioni finali e transitorie. Non ritengo, invece, che alla Commissione esaminatrice debba essere demandata la possibilità di stabilire i tempi entro cui risolvere i test a risposta scritta. Presento, pertanto, il seguente subemendamento all'emendamento dei relatori:

*All'emendamento 14. 1 dei relatori sopprimere le parole: da risolvere in un tempo che sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.*

0. 14. 1. 1.

**ORAZIO SAPIENZA**, *Relatore per la XI Commissione*. Mi dichiaro contrario alla introduzione manovre di carattere generale, secondo quanto proposto dall'onorevole Borruso.

Esprimo parere favorevole sul subemendamento 0. 14. 1. 1.

**VALDO SPINI**, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sul subemendamento del presidente il Governo dichiara di rimettersi alla Commissione.

**PRESIDENTE**. Pongo in votazione il subemendamento da me presentato, accettato dal relatore e sul quale il Governo ha dichiarato di rimettersi alla Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento dei relatori 14. 1, con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 14, con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Resta inteso che per l'emendamento 14. 1, come modificato, sarà individuata, in sede di coordinamento, una diversa collocazione.

Poiché ai successivi articoli dal 15 al 25 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 15.

*(Copertura delle vacanze nei ruoli di supporto amministrativo).*

1. In sede di prima applicazione, fatti salvi i concorsi già banditi e le assunzioni in corso o da effettuare per la copertura delle riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, tutti i posti comunque vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge nella carriera esecutiva e nella carriera dei ragionieri del ruolo di supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non sia possibile coprire utilizzando le graduatorie di concorsi già banditi, fatta salva la percentuale da riservare ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono coperti mediante l'assunzione di idonei a concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, per l'accesso a profili e qualifiche equiparabili a quelle previste per il ruolo di supporto dei vigili del fuoco, purché le relative graduatorie di idoneità siano state approvate successivamente al 1° gennaio 1985.

2. Nel computo dei posti da conferire ai sensi del comma 1, sono compresi anche quelli ancora disponibili dopo l'espletamento dei concorsi di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificata dalla legge 7 dicembre 1984, n. 818, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati coperti con la procedura prevista dall'articolo 14 della legge 7 dicembre 1984, n. 818.

3. Il requisito della idoneità in concorsi pubblici ed il relativo punteggio conseguito, dovrà essere dimostrato mediante apposita certificazione da rilasciarsi a cura dell'amministrazione che ha bandito i concorsi.

4. L'equiparazione di cui al comma 1 è stabilita da una apposita commissione, nominata con decreto del Ministro dell'interno, che esamina le domande da presentarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bando, emanato con decreto del Ministro dell'interno.

5. La commissione è presieduta da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a vice prefetto e composta da due funzionari della stessa carriera, con qualifica non inferiore a primo dirigente, due primi dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e un funzionario, con qualifica non inferiore a consigliere dell'amministrazione civile dell'interno, incaricato di svolgere le funzioni di segretario.

6. La commissione formula separate graduatorie per ciascuna qualifica di assunzione, nelle quali gli idonei che siano in possesso di tutti gli altri requisiti per la nomina vengono inseriti, sulla base del punteggio conseguito nelle corrispondenti graduatorie di idoneità, riportato in ventesimi.

7. Alla copertura dei posti da conferire ai sensi del comma 1, si provvede in deroga alle disposizioni dell'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1984, n. 138.

8. I posti che si rendono vacanti entro i due anni dall'approvazione delle graduatorie di cui al comma 6 sono conferiti agli idonei secondo l'ordine di graduatoria.

9. I posti riservati, ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, di cui al comma 1, sono coperti con appositi concorsi per esami riservati agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; i posti non coperti sono destinati alle graduatorie di idonei di cui al comma 6.

10. I posti sono conferiti nelle qualifiche iniziali di ciascuna carriera del ruolo di supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con

decorrenza giuridica dalla data del decreto di nomina ed economica dalla data dell'effettiva assunzione del servizio.

11. Il numero dei posti recati in aumento con l'articolo 9, nella qualifica intermedia della carriera di concetto del supporto amministrativo contabile, saranno attribuiti agli idonei al concorso per titoli di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre 1984, n. 818. I predetti saranno assegnati alle sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base delle effettive esigenze di servizio e comunque per il superamento delle carenze organiche relative alla qualifica rivestita.

*(È approvato).*

#### ART. 16.

*(Copertura dei posti recati in aumento).*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, alla copertura dei posti recati in aumento nei diversi ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché di quelli comunque vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge e che si renderanno disponibili entro la data prevista per il completamento dell'organico di cui all'articolo 9, si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 14, mediante pubblici concorsi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, all'articolo 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed agli articoli 1, 2 e 3 della legge 16 maggio 1984, n. 138, nonché in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

2. D'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, l'amministrazione, per esigenze di servizio, può conferire i posti recati in aumento o comunque disponibili nei ruoli di supporto mediante la procedura contemplata nell'articolo 15.

3. Il relativo bando stabilisce la data entro la quale devono essere state appro-

vate le graduatorie degli idonei che possono partecipare al concorso.

4. La graduatoria, formulata dalla commissione composta ai sensi del comma 5 dell'articolo 15, ha validità triennale.

5. I concorsi riservati, previsti dagli articoli 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono portati a termine se banditi entro la data di entrata in vigore della presente legge.

6. Nel primo concorso pubblico per la copertura dei posti recati in aumento nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il 50 per cento dei posti è riservato al personale della carriera direttiva dei vigili, capi squadra e capi reparto in possesso del prescritto titolo di studio e che abbia una anzianità di servizio di almeno cinque anni.

7. I posti riservati, eventualmente non attribuiti per mancanza di vincitori, sono conferiti ai candidati esterni risultati idonei, secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito.

*(È approvato).*

#### ART. 17.

*(Concorsi per singole sedi di servizio).*

1. Nei concorsi banditi per singole sedi di servizio si formulano separate graduatorie degli idonei per le varie sedi messe a concorso.

2. È, altresì, formulata una graduatoria unica nazionale dei concorrenti risultati idonei nelle varie sedi messe a concorso.

3. I posti che, nelle singole sedi o altre ripartizioni, si rendono vacanti perché alcuno dei vincitori rinuncia alla nomina o decade dalla stessa per non avere assunto servizio entro il termine stabilito sono conferiti ad altrettanti candidati risultati idonei secondo l'ordine delle graduatorie della stessa sede, ovvero facendo ricorso alla graduatoria unica nazionale qualora sia esaurita la graduatoria della sede, fatta salva l'applicazione di quanto previsto dal comma 4.

4. L'amministrazione, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, stabilisce i criteri di mobilità a tutela degli idonei nominati ai sensi del comma 3 in sede diversa da quella per la quale avevano concorso e che, trovandosi in posizione utile, avrebbero successivamente potuto conseguire la nomina nella sede per la quale erano stati dichiarati idonei.

*(È approvato).*

#### ART. 18.

*(Disposizioni per il servizio antincendi aeroportuale dello scalo di Lampedusa).*

1. Nella prima applicazione della presente legge, al fine di sopperire alle esigenze derivanti dalla necessità di assicurare il servizio antincendi aeroportuale presso lo scalo di Lampedusa, ai sensi della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificata dalla legge 7 dicembre 1984, n. 818, si procede nell'ambito della dotazione organica portata in aumento con la presente legge, all'assunzione di 50 unità mediante concorso per colloquio e prova pratica tecnico-attitudinale riservato ai vigili volontari residenti nell'isola da almeno tre anni e che alla data del 31 dicembre 1986 abbiano prestato servizio discontinuo presso il locale distaccamento aeroportuale e non abbiano superato il 35° anno di età.

2. La effettiva prestazione di servizio è attestata dal competente comandante provinciale dei vigili del fuoco.

3. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 17, la graduatoria ha la validità di un anno a decorrere dalla data di approvazione.

4. Il personale nominato è assegnato alla sede di Lampedusa e non può da questa essere trasferito prima di avervi prestato effettivo servizio per un minimo di dieci anni.

*(È approvato).*

#### ART. 19.

*(Riassorbimento delle posizioni soprannumerarie).*

1. Al riassorbimento del soprannumero derivante nei ruoli di supporto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dall'applicazione delle disposizioni della legge 16 maggio 1984, n. 138, nonché degli articoli 32 e 35 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, dell'articolo 8 della legge 4 marzo 1982, n. 66 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, si procede, sino al 1991, con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa di egual numero di dipendenti di pari qualifica e profilo professionale in servizio in sedi della stessa regione del personale soprannumerario.

2. Per le assunzioni di personale da effettuarsi nel ruolo di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 444, nei limiti stabiliti dalla tabella A, allegata alla medesima legge, possono essere utilizzati anche i posti vacanti nel suddetto ruolo alla data del 1° aprile 1984, purché ancora disponibili all'atto del formale provvedimento di nomina dei lavoratori interessati.

*(È approvato).*

#### ART. 20.

*(Disposizioni a favore degli orfani e delle vedove del personale deceduto per causa di servizio).*

1. Le assunzioni di cui all'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, per i figli e il coniuge del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduto o divenuto inabile a qualunque servizio nelle circostanze e alle condizioni di cui alla citata legge n. 466, del 1980, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduto per diretto effetto di ferite e lesioni riportate nelle circostanze di cui alla legge 3 giugno 1981,

n. 308, così come estesa ai vigili del fuoco dall'articolo 7 della legge 4 marzo 1982, n. 66, sono disposte anche in soprannumero nei ruoli di supporto tecnico e amministrativo contabile del Corpo stesso.

2. Il soprannumero è imputato ai posti riservati nei ruoli del Corpo alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e viene riassorbito con le cessazioni dal servizio di personale delle categorie riservatarie medesime.

3. L'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, e l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, vanno interpretati nel senso che la dispensa dal servizio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, divenuto inabile per motivi di salute, ha decorrenza a tutti gli effetti dal giorno del relativo accertamento da parte dell'organo sanitario preposto; parimenti il trasferimento nei ruoli di supporto del personale non idoneo ai servizi d'istituto ha decorrenza a tutti gli effetti dallo stesso giorno.

*(È approvato).*

#### ART. 21.

*(Commissioni esaminatrici).*

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per il conferimento di posti nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere composte, altresì, da membri supplenti, nel caso di impedimenti riguardanti i membri effettivi.

*(È approvato).*

#### ART. 22.

*(Accertamenti sanitari di natura specialistica).*

1. In relazione a particolari situazioni che richiedono accertamenti sanitari di natura specialistica, si può far ricorso a medici specialisti in discipline scientifiche diverse, estranei all'amministrazione.

2. I compensi per i membri delle commissioni cui partecipano i medici di cui al comma 1, sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

*(È approvato).*

#### ART. 23.

*(Composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno).*

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 dicembre 1986, n. 903, nel consiglio d'amministrazione del Ministero dell'interno per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai componenti di diritto si aggiunge l'ispettorato generale capo del Corpo.

*(È approvato).*

#### ART. 24.

*(Conferimento delle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore).*

1. Per sopperire alle esigenze funzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nella qualifica di dirigente superiore sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo ai primi dirigenti che alla data del 31 dicembre di ciascun anno abbiano maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica di primo dirigente.

2. Le promozioni hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.

3. Nello scrutinio per merito comparativo ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'attitudine ad assumere maggiore responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore si deve tenere conto, altresì, della variazione percentuale del punteggio attribuita dall'or-

gano competente ad esprimere il giudizio complessivo, anche in relazione alla sede di servizio.

4. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene mediante corso di formazione dirigenziale, al quale sono ammessi i funzionari direttivi del Corpo che alla data del 31 dicembre di ciascun anno abbiano maturato nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva.

5. Il corso di formazione, della durata di tre mesi presso le scuole centrali antincendi, verte principalmente sulla gestione tecnico-amministrativa degli uffici periferici e centrali di pari livello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

6. L'ammissione al corso, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, si consegue mediante scrutinio per merito comparativo.

7. La promozione dei funzionari che hanno superato il corso decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e viene conferita secondo l'ordine della graduatoria formata al termine del corso di formazione.

8. Allo scrutinio per merito comparativo per il conferimento della qualifica di dirigente superiore e di primo dirigente, si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 169 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche per il conferimento dei posti resisi disponibili entro il 31 dicembre 1987, fatte salve le promozioni conferite secondo il turno di anzianità alla qualifica di dirigente superiore.

*(È approvato).*

#### ART. 25.

*(Estensione dell'indennità mensile pensionabile).*

1. Al personale che riveste la qualifica ad esaurimento, di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e alla legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni e integrazioni, l'indennità mensile pensionabile compete nella misura prevista per il primo dirigente.

2. I commi 6 e 7 dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, vanno interpretati nel senso che gli aumenti previsti dal comma 6 devono essere corrisposti a decorrere dal 1° luglio 1987, fermo restando l'eventuale recupero delle somme già corrisposte, qualora non si verificano le circostanze cui l'attribuzione è condizionata dal comma 7 dell'articolo stesso.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 26.

*(Programma per la costruzione di nuove sedi di servizio).*

1. Per il quinquennio 1988-1992 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 miliardi per l'attuazione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di un programma straordinario di interventi per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole e infrastrutture, nonché per la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di quelle già esistenti, necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Detto programma deve tener conto della prevedibile evoluzione dei costi in relazione ai tempi di realizzazione.

3. Il programma è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione.

4. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1 è autorizzata per il triennio 1988-1990 la spesa complessiva di lire 46.300 milioni da iscriversi nello

stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 25.800 milioni per l'anno 1988, di lire 20.050 milioni per l'anno 1989, e di lire 450 milioni per l'anno 1990.

I relatori, in ottemperanza alle condizioni poste dalla Commissione ambiente, hanno presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 26 sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il programma prevede una riserva del 10 per cento delle disponibilità per imprevisti ed aumenti di costo. Le quote non utilizzate sono impegnate per completamenti e integrazioni del programma stesso.

26. 1.

Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 26, con la modifica testé apportata.  
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 27.

*(Procedure per la predisposizione del programma).*

1. Ai fini della predisposizione del programma di cui all'articolo 26, la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi provvede, tra l'altro, all'individuazione dei luoghi ed aree ove dovranno essere ubicate le opere ed alla precisazione dei requisiti di funzionalità e di sicurezza ritenuti necessari.

2. Per motivi di riservatezza, la progettazione e la realizzazione degli interventi che richiedono l'apprestamento delle opere di sicurezza di cui al comma 1, sono affidate in concessione dal Ministero dei lavori pubblici sentito il Ministero dell'interno.

3. Per gli interventi diversi da quelli di cui al comma 2, la progettazione delle opere è effettuata dalle strutture della direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, mentre l'affidamento dei lavori è disposto dai competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche previo parere dei rispettivi comitati tecnico-amministrativi, che, ai soli fini della presente legge, sono integrati da due dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco designati dal ministro dell'interno.

I relatori, in ottemperanza alle condizioni poste dalla Commissione ambiente, hanno presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

*Sostituire l'articolo 27 con il seguente:*

#### ART. 27.

1. Ai fini della predisposizione del programma di cui all'articolo 24 la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi provvede, tra l'altro, all'indicazione dei luoghi ove dovranno essere ubicate le opere ed alla precisazione dei requisiti di funzionalità e di sicurezza ritenuti necessari. Provvede altresì all'indicazione delle aree, sentiti i comuni interessati, che sono tenuti ad esprimersi entro venti giorni dalla richiesta.

2. Per motivi di riservatezza, la progettazione e la realizzazione degli interventi, di cui al comma 1, che richiedono l'apprestamento delle opere di sicurezza sono affidate, unitariamente, in concessione dal Ministero dei lavori pubblici, su indicazione della direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, in deroga alle norme vigenti.

3. Per gli interventi diversi da quelli di cui al comma 1, la progettazione è predisposta dal Ministero dei lavori pubblici, d'intesa col Ministro dell'interno, ed all'affidamento dei lavori provvede il provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio. La progettazione degli interventi di cui al comma 2 deve

adottare gli stessi criteri funzionali e tecnici previsti nella progettazione degli interventi di cui al comma 1. Per l'affidamento e la gestione dei lavori i provveditori alle opere pubbliche possono ricorrere ad una concessione di servizi. In questo caso, il concessionario applica le vigenti norme in materia di appalti di lavori pubblici. I comitati tecnico-amministrativi sono, ai fini della presente legge, integrati da due dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco designati dal Ministro dell'interno. 27. 1.

**LUCIO STRUMENDO.** Signor presidente, vorrei fossero chiarite le novità che l'emendamento dei relatori presenta rispetto al testo originario dell'articolo. Mi sembra, infatti, che la nuova formulazione non costituisca soltanto la traduzione delle osservazioni fatte dalla Commissione ambiente, ma che alla fine del secondo comma sia inserita un'aggiunta: « in deroga alle norme vigenti ».

**PRESIDENTE.** Onorevole Strumendo, la frase da lei ricordata è testualmente contenuta nel parere della Commissione ambiente. Alla fine del secondo comma dell'articolo 27, come riformulato dall'VIII Commissione, si legge, appunto, « in deroga alle norme vigenti ».

A lei non sfugge che la nostra Commissione non può certo apportare correzioni al parere della Commissione ambiente: possiamo solo decidere se aderirvi o meno, con le conseguenze procedurali di cui al comma *tre-bis* dell'articolo 93 del nostro regolamento.

**LUCIO STRUMENDO.** Vorrei però comprendere se la deroga cui si fa riferimento nel testo sia relativa alle norme sugli appalti, sui contratti e così via, oppure riguardi soltanto gli organi chiamati a decidere e quelli che devono essere consultati in merito alle concessioni. Quella del secondo comma, infatti, mi sembra una formulazione rituale ma molto generica.

**PRESIDENTE.** Dalla lettura del secondo comma mi sembra risulti con chiarezza che i motivi di riservatezza, che ispirano la deroga, riguardano non soltanto gli organismi proponenti, ma anche la progettazione e la realizzazione degli interventi.

**ANDREA BORRUSO.** Ritengo che l'osservazione del collega Strumendo sia legittima. Non si capisce, in sostanza, se la deroga si riferisca alle procedure previste per l'edilizia in concessione oppure ai soggetti chiamati ad esprimere il parere. Sembra quasi che si deroghi a tutto.

**LUCIO STRUMENDO.** La formulazione, ripeto, è generica e incomprensibile: anch'io ho l'impressione che la deroga investa tutti gli aspetti della normativa.

Si tratta, da parte nostra, di capire a cosa si riferisse esattamente il parere della Commissione ambiente, anche se è vero che non possiamo certo modificarlo.

**VALDO SPINI, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Potremmo concordare in questa sede una interpretazione del testo proposto dalla Commissione ambiente. Gli interventi a cui si riferisce il secondo comma dell'articolo 27 riguardano, come è noto, nuove sedi di servizio, scuole ed infrastrutture necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

**PRESIDENTE.** Onorevole Spini, il problema non sta tanto nell'individuazione dell'area di riferimento della norma, ma nella portata della deroga: si tratta, cioè, di stabilire se questa riguardi soltanto gli organi preposti (direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi) oppure se le ragioni di riservatezza cui si fa riferimento investano non soltanto il soggetto che dà l'impulso, ma anche le norme ed i criteri che presiedono alla progettazione ed alla realizzazione degli interventi: « realizzazione » significa anche appalti, affidamenti d'opera e così via.

A mio avviso il parere espresso dalla Commissione ambiente, anche se appare impreciso, intende riferirsi ad entrambi gli aspetti. Ciò si rileva, d'altra parte, anche dal testo della proposta di legge di cui è primo firmatario il presidente di tale Commissione onorevole Botta, proposta che riguarda analoga materia e da cui il parere pervenutoci dall'VIII Commissione sembra abbia tratto ispirazione.

Non credo che in questa sede possiamo procedere ad una interpretazione del parere espresso dalla Commissione ambiente: possiamo solo decidere se aderirvi o meno, tenendo conto che il significato da attribuire ad esso è senz'altro quello che ho ricordato.

LUCIO STRUMENDO. Se il senso da attribuire al secondo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 27 è quello chiarito poc'anzi dal presidente, se, cioè, la deroga si riferisce non soltanto all'organo consultivo designato, ma all'intera procedura, esprimo il parere contrario del gruppo comunista sull'emendamento, ritenendo che, in tal caso, il testo dell'articolo 27 debba rimanere quello che è stato approvato in sede referente.

GIORGIO CARDETTI, *Relatore per la I Commissione*. Signor presidente, evidentemente non è nostro compito interpretare il parere espresso da un'altra Commissione, ritengo però che, in qualche modo, uno sforzo di interpretazione lo dobbiamo fare, nel momento in cui siamo chiamati a discutere un progetto di legge.

A mio avviso la *ratio* della deroga si riferisce agli organi preposti e ritengo che possiamo senz'altro interpretarla in questi termini. Diversamente da quanto ordinariamente previsto, in questo caso la progettazione e la realizzazione degli interventi sono affidate in concessione dal Ministero dei lavori pubblici su indicazione della direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi: in ciò consiste la deroga.

A rigore di logica, lo stesso passaggio « in deroga alle norme vigenti » potrebbe apparire pleonastico, ma trattandosi di

una norma a carattere eccezionale tale precisazione viene esplicitamente indicata.

Mi sembra, in sostanza, che la portata della deroga sia chiarita nel testo stesso del secondo comma, sono quindi convinto che essa vada interpretata in questo modo, e non riferendola alle procedure.

PRESIDENTE. Vorrei sapere se il rappresentante del Governo concordi con l'interpretazione fornita dal relatore.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ritengo di poter senz'altro concordare con l'interpretazione del relatore onorevole Cardetti.

PRESIDENTE. In definitiva, il relatore interpreta la deroga come riferita esclusivamente ai soggetti, e non alle procedure, ed il Governo concorda con tale interpretazione. Vorrei sapere se, alla luce di quanto è stato appena detto, l'onorevole Strumendo intenda rivedere il parere contrario sull'emendamento.

LUCIO STRUMENDO. Se si afferma che la deroga è riferita esclusivamente all'ultimo passaggio del comma, quindi ai soggetti preposti, il gruppo comunista è favorevole senz'altro all'emendamento.

PRESIDENTE. Alla luce delle precisazioni che sono state fatte, pongo in votazione l'emendamento dei relatori 27. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 27, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 28.

(Acquisizione delle aree).

1. Il programma di cui alle precedenti disposizioni può essere realizzato anche utilizzando aree od immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà dei comuni interessati o dei privati, acquisiti anche mediante permuta.

2. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni di spesa sino alla concorrenza del cinquanta per cento dell'importo di competenza di ciascun esercizio al fine di acquisire edifici rispondenti alle caratteristiche tipologiche e di consistenza necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative indicate dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

3. Gli atti di trasferimento di immobili, alla cui acquisizione si provvede a trattativa privata, non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

I relatori, in ottemperanza alle condizioni poste dalla Commissione ambiente, hanno presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 28 sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. Gli interventi previsti dal presente capo possono essere realizzati:

a) utilizzando aree ed immobili disponibili dello Stato o degli enti locali;

b) in aree comprese in piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, da acquisire a termini di legge;

c) in altre aree di proprietà dei privati, da acquisire mediante trattativa diretta, con il parere di congruità fornito dagli uffici tecnici erariali;

d) acquistando immobili già realizzati, previo parere fornito per la stima dagli uffici tecnici erariali.

2. È fatto salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e della legge 11 febbraio 1987, n. 80.

28. 1.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi rimetto alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dei relatori 28. 1, sul quale il Governo ha dichiarato di rimettersi alla Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 28, con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 29.

*(Approvazione dei progetti).*

1. L'approvazione dei progetti delle opere previste dai precedenti articoli equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse.

2. Per i progetti, i contratti e le convenzioni relativi ad acquisti di immobili e ad esecuzione di lavori inerenti alla attuazione dei programmi di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni.

I relatori, in ottemperanza alle condizioni poste dalla Commissione ambiente, hanno presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 29, aggiungere in fine i seguenti commi:*

3. Gli organi i quali, in virtù delle vigenti disposizioni statali, regionali o comunali, sono competenti ad emettere pareri, autorizzazioni e nulla osta in ordine ai progetti relativi agli interventi ed alle opere di cui alla presente legge, sono tenuti a pronunciarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta.

Decorso tale termine, il parere, la concessione edilizia, l'autorizzazione, o il nulla osta s'intendono resi in senso positivo.

4. Ai fini di cui al comma 3, la richiesta di chiarimenti non ha effetto interruttivo.

29. 1.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dei relatori 29. 1, sul quale il Governo ha dichiarato di rimettersi alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 29, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli da 30 a 36 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 30.

(Personale di leva).

1. Su richiesta del Ministero dell'interno, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia obblighi di servizi militari di leva, o che stia assolvendo i medesimi, viene lasciato a disposizione delle scuole centrali antincendi per frequentare il prescritto corso di formazione professionale.

2. Al termine del corso il personale medesimo assolverà o completerà il servizio militare di leva.

(È approvato).

#### ART. 31.

(Commissione disciplinare).

1. La competenza in materia disciplinare per tutto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è attribuita ad una commissione disciplinare istituita presso il Ministero dell'interno.

2. La commissione, che sarà nominata ogni due anni dal Ministro, è presieduta da un prefetto ed è composta da due dirigenti del ruolo tecnico antincendi e da un dirigente dell'amministrazione civile dell'interno.

3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere.

4. Per il presidente, ciascuno dei componenti e il segretario della commissione è nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare.

5. Qualora durante il biennio il presidente o uno dei membri della commissione o il segretario viene a cessare dall'incarico, viene sostituito per il tempo che rimane al compimento del biennio.

6. Costituiscono atti utili alla sospensione nella decorrenza dei termini contemplati dall'articolo 120 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i pareri richiesti ad uffici dell'amministrazione centrale.

(È approvato).

#### ART. 32.

(Approvazione del provvedimento).

1. Per i provvedimenti previsti dalla presente legge da adottarsi d'intesa con le organizzazioni sindacali, le stesse, qualora dissenzienti dalle ipotesi di accordo possono trasmettere le proprie osservazioni al Ministro dell'interno.

2. Il Ministro dell'interno, entro il termine di trenta giorni, adotterà il provvedimento definitivo o convocherà le organizzazioni sindacali per un ulteriore esame.

(È approvato).

#### ART. 33.

(Indennità di trasferta).

1. Ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 9 della legge 18 dicembre

1973, n. 836, non vanno computati il vitto e l'alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione o da qualsiasi altro ente in situazioni operative al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(È approvato).

ART. 34.

(Disciplina per il personale volontario).

1. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che viola i propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) censura inflitta per lievi trasgressioni;

b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni inflitta per le mancanze di cui agli articoli 80 e 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

c) radiazione inflitta:

per maggiore gravità delle infrazioni che danno luogo alla sospensione dai richiami;

per le mancanze previste dall'articolo 84 del citato testo unico.

2. Incorrono, altresì, nella radiazione, esclusa qualunque procedura disciplinare:

coloro che hanno subito condanne penali per delitti dolosi;

coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

3. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è regolato dalle norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato, in quanto compatibili.

4. La competenza in materia disciplinare per il personale volontario è devoluta alla commissione di disciplina del personale permanente.

5. Il personale volontario può essere sospeso dai richiami, con decreto ministe-

riale, ove sia sottoposto a procedimento penale per reati particolarmente gravi, o per gravi motivi, anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

(È approvato).

ART. 35.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli dal 9 al 25 del capo II, valutato in lire 4.200 milioni per l'anno 1988, in lire 36.400 milioni per l'anno 1989 e in lire 56.000 milioni per l'anno 1990, ivi comprese le spese per acquisto di beni e servizi pari, rispettivamente, a lire 1.215 milioni per l'anno 1988, a lire 4.050 milioni per l'anno 1989 e a lire 2.835 milioni per l'anno 1990 ed a quello derivante dalla realizzazione del programma di cui all'articolo 24 dello stesso capo II, pari a lire 25.800 milioni per l'anno 1988, lire 20.050 milioni per l'anno 1989, e lire 450 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento « Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 36.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Cardetti, Sapienza, Boruso, Cavicchioli, Rotiroti, Facchiano, e Antonucci hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« Le Commissioni riunite I e XI,

considerato che nel corso della discussione del presente disegno di legge è stata ripetutamente evidenziata, anche attraverso la presentazione di appositi emendamenti, l'esigenza di un riordino e di un adeguamento della dirigenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

preso atto che gli emendamenti in questione postulavano un adeguato approfondimento, anche per la difficoltà di individuare nell'ambito del provvedimento la necessaria copertura finanziaria e che pertanto, in relazione alla pressante richiesta avanzata dal rappresentante del Governo per una sollecita conclusione dell'iter legislativo, i presentatori hanno, con alto senso di responsabilità, valutato opportuno procedere al loro ritiro;

ritenuto, peraltro, che il problema non possa essere accantonato nella considerazione che a seguito dell'aumento dell'organico del Corpo di 4.000 unità, l'esigenza di adeguarne la dirigenza si pone, ormai, in termini di riequilibrio delle dotazioni organiche complessive;

impegnano il Governo

a provvedere alla ormai improcrastinabile soluzione dei problemi della dirigenza del Corpo, disponendone il riordino e l'adeguamento dell'organico alle nuove esigenze operative, nel quadro della iniziativa in corso da parte della Presidenza del Consiglio per la riforma della dirigenza statale ».

0/2346/I-XI/1

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Con questo ordine del giorno si impegna il Governo a provvedere alla ormai improcrastinabile soluzione dei problemi della dirigenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso il

riordino e l'adeguamento dell'organico alle nuove esigenze operative.

Tale ordine del giorno nasce dal fatto che numerosissimi emendamenti sul tema sono stati respinti dalla Commissione bilancio; si chiede, pertanto, al Governo di provvedere alla necessaria copertura finanziaria.

Accolgo l'ordine del giorno e mi impegno a proporlo al Governo l'attuazione in tempi solleciti.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione ?

GIORGIO CARDETTI, *Relatore per la I Commissione*. No, non insistiamo, purché l'accoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno non sia soltanto in termini formali, ma anche sostanziali.

STELIO DE CAROLIS. Signor presidente, chiedo che l'ordine del giorno sia posto in votazione, in quanto avevo presentato in sede referente un emendamento, preoccupandomi del fatto che dal testo del provvedimento trasparire un livellamento molto preoccupante...

PRESIDENTE. Onorevole De Carolis, sono spiacente di doverla interrompere, ma non posso consentirle di intervenire su un ordine del giorno per la cui votazione i presentatori non insistono.

STELIO DE CAROLIS. Ma io ho presentato un emendamento che è stato respinto...

PRESIDENTE. Non posso darle la parola su documenti che non sono al nostro esame.

FRANCO FRANCHI. Poiché anche il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale ha presentato in materia un emendamento che non è stato accolto, chiedo di poter sottoscrivere l'ordine del giorno, per rendere più solenne l'impegno del Governo di fronte alle sollecitazioni di tutti i gruppi.

GIORGIO CARDETTI, *Relatore per la I Commissione*. Data la situazione che si è determinata, non ho difficoltà a chiedere che sia posto in votazione l'ordine del giorno di cui sono primo firmatario.

STELIO DE CAROLIS. Chiedo anch'io di sottoscrivere l'ordine del giorno e ribadisco la richiesta del collega Cardetti di porlo in votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno.  
(È approvato).

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero ringraziare i gruppi per la collaborazione che hanno dimostrato ai fini di un sollecito *iter* del provvedimento, che ora può passare all'esame del Senato. Si tratta, infatti, di un disegno di legge molto urgente ed importante, perché nella prima parte prevede il potenziamento tecnologico delle forze di polizia — in particolare nelle regioni, come la Sicilia, la Campania e la Calabria, in cui più gravi sono i pericoli dovuti alla criminalità organizzata — e nella seconda parte stabilisce il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che è preposto alla protezione civile della popolazione.

Il concorso che tutte le forze politiche hanno dato all'approvazione di tale provvedimento consente al Governo di rispondere agli impegni presi con il movimento sindacale e di questo tengo a dare atto ed a ringraziare ancora una volta i colleghi di tutti i gruppi.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (2346):

Presenti e votanti .....	49
Maggioranza .....	25
Voti favorevoli .....	49
Voti contrari .....	0

(Le Commissioni approvano).

Hanno preso parte alla votazione:

Alberini, Alinovi, Angius, Anselmi, Antonucci, Balbo, Balestracci, Barbieri, Bianchi, Binetti, Bordon, Borruso, Capiello, Cardetti, Cavicchioli, Chiriano, Cima, Cimmino, Ciocci, Corsi, De Carolis, Facchiano, Ferrara, Francese, Franchi, Gelpi, Ghezzi, Iossa, Lucenti, Mancini Vincenzo, Mastrantuono, Migliasso, Nania, Nappi, Pacetti, Pallanti, Rais, Rebecchi, Recchia, Riggio, Rotiroti, Samà, Sanfilippo, Sapienza, Spini, Strumendo, Tassi, Vecchiarelli, Zolla.

La seduta termina alle 11,45.

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---